



23146-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PATRIZIA PICCIALLI
EMANUELE DI SALVO
MAURA NARDIN
GABRIELLA CAPPELLO
FRANCESCA PICARDI

- Presidente -

Sent. n. sez. 976/2021
CC - 04/06/2021
R.G.N. 11649/2020

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso l'ordinanza del 18/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
lette le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) , a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha impugnato l'ordinanza della Corte di Appello di Roma, con cui è stata rigettata la sua richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, patita dal 12 maggio 2011 al 12 agosto 2011.

2. Il ricorrente, sottoposto alla misura cautelare in base ad un'imputazione provvisoria ex artt. 81, 110, 640, secondo comma, n. 1, 642, secondo comma, 635, secondo comma, n. 3, 61 n. 2 e n. 9, cod.pen. (capo c, per aver denunciato un falso sinistro stradale per conseguire un indennizzo, con l'aggravante di aver realizzato l'intento, di aver danneggiato il veicolo militare destinato a pubblico servizio e di aver commesso il fatto in violazione dei doveri inerenti alla funzione di carabiniere, e capo e, per avere indotto, con falsi certificati medici, il comandante della stazione dei carabinieri circa le condizioni di salute, così procurandosi un ingiusto profitto), è stato prosciolto per difetto di valida querela e perché il fatto non sussiste.

3. La Corte di Appello ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, ritenendo causalmente rilevante nell'adozione e nel mantenimento della misura cautelare la condotta dell'istante, il quale, con i suoi sms, ha avvalorato l'ipotesi accusatoria di un accordo criminoso e preventivo con i suoi interlocutori, ed è stato, poi, assolto ex art. 530, secondo comma, cod.proc.pen., atteso che il giudice di merito, pur avendo riconosciuto la sussistenza di un accordo tra i tre e la difficile compatibilità delle lesioni lamentate con la scarsa gravità del sinistro, ha escluso la prova certa dell'assenza di un danno biologico derivante dal sinistro stradale e della conseguente induzione, da parte dei carabinieri, alla redazione di certificazione false e all'erogazione di un trattamento non dovuto.

4. Il ricorrente, con l'odierna impugnazione, ha denunciato: 1) il vizio di motivazione, non precisandosi nel provvedimento se l'assoluzione è dipesa dagli stessi elementi istruttori sui cui il g.i.p. ha fondato la misura cautelare e, dunque, non chiarendosi quale incidenza causale abbia esplicato il proprio asserito comportamento gravemente colposo sull'errore del giudice della cautela, che avrebbe potuto essere evitato in base agli stessi documenti relativi alle spese mediche valorizzati dal giudice del merito; 2) la violazione dell'art. 493 cod.proc.pen., atteso che il comportamento ostativo all'indennizzo è stato desunto da un'intercettazione inutilizzabile in dibattimento.

5. La Procura Generale e il Ministero resistente hanno concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il ricorso non può essere accolto.

2. Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002 cc. - dep. 15/10/2002, Rv. 222263 - 01). Si è, inoltre, precisato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 Cc. , dep. 23/01/2017, Rv. 268952).

In definitiva, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti: ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparazione la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare) sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie). Tuttavia, tale autonomia non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017 Cc., Rv. 270039). Come si è recentemente precisato (Sez. 4 n. 34438 del 02/07/2019 cc. - dep. 29/07/2019, Rv. 276859 - 01), però, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale.

3. Alla luce di tali premesse, la prima censura, avente ad oggetto il vizio di motivazione in ordine alla mancata individuazione di elementi nuovi rilevanti ai fini dell'assoluzione, è manifestamente infondata. Difatti, come si è recentemente precisato, nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio

penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà ogni ragionevole dubbio (Sez 4, n. 2145 del 13/01/2021 cc. - dep. 19/01/2021, Rv. 280246 - 01). Nel caso di specie, dunque, il giudice della riparazione ha, con una congrua motivazione e senza incorrere in alcuna violazione di legge, individuato la condotta gravemente colposa del ricorrente (consistente nell'accordo illecito con altre persone), ostativa all'indennizzo, in quanto causalmente rilevante ai fini dell'adozione e del mantenimento della misura cautelare, ed ha, altresì, precisato che tale condotta è stata confermata dal giudice del merito nella sentenza di assoluzione. Risulta irrilevante, invece, in questa sede, che tale condotta non sia stata ritenuta sufficiente o non integri il reato contestato e che l'assoluzione sia avvenuta sulla base degli stessi elementi valutati dal giudice della cautela, atteso il diverso oggetto del giudizio di riparazione per ingiusta detenzione e del giudizio penale e le diverse regole probatorie del procedimento cautelare e del giudizio di merito.

4.La seconda censura, avente ad oggetto la rilevanza attribuita ad un'intercettazione inutilizzabile, è manifestamente infondata, atteso che nel provvedimento impugnato non si fa alcun riferimento a tale atto, ma piuttosto ai messaggi scambiati dal ricorrente con altri soggetti.

7.In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione di quelle sostenute dal Ministero resistente, che si liquidano in euro mille.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in euro mille.



Così deciso in Roma il 4 giugno 2021.

Il Consigliere estensore

Francesca Picardi

Il Presidente

Patrizia Piccialli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 11 GIU. 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Irene Caliendo

